

REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI DEL CONSORZIO NAZIONALE INTERUNIVERSITARIO PER LE SCIENZE FISICHE DELLA MATERIA - CNISM

ART.1

Assemblea

L'Assemblea è costituita ed opera ai sensi di quanto disposto dall'art. 10 dello Statuto.

L'assemblea è composta dai Soggetti consorziati che partecipano attraverso un proprio rappresentante.

All'inizio di ogni seduta, il Presidente nomina il Segretario anche al di fuori dei membri dell'Assemblea.

Ai sensi dell'art. 10 dello Statuto le delibere dell'Assemblea, approvate seduta stante, sono numerate cronologicamente e trascritte su apposito libro, firmate dal Presidente della seduta e dal Segretario.

I verbali delle riunioni dell'Assemblea sono redatti dal Segretario e sono approvati, di norma, nella seduta successiva. I verbali, sottoscritti dal Presidente e dal Segretario, sono raccolti cronologicamente su apposito libro.

Per le decisioni concernenti la programmazione e la valutazione scientifica delle attività del Consorzio, l'Assemblea si avvale della consulenza del Consiglio Scientifico di cui all'art. 5 dell'Ordinamento dei Servizi del Consorzio.

L'Assemblea nomina i membri del Consiglio Scientifico.

Il Presidente della seduta può invitare all'Assemblea, quando ve ne sia la necessità, esperti esterni, per riferire su questioni particolari.

L'Assemblea compila annualmente un elenco di esperti internazionali disponibili a fornire consulenza al Consiglio Scientifico, al Consiglio di Amministrazione ed al Presidente.

Ai partecipanti all'Assemblea ed al Segretario è corrisposto il rimborso delle spese di partecipazione.

ART. 2

Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è costituito ed opera ai sensi di quanto disposto dall'art. 12 dello Statuto.

Il Consiglio di Amministrazione è composto dal Presidente e da sei membri nominati dall'Assemblea, dei quali uno designato dal Presidente del CNR, uno dal Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca. e quattro eletti tra i designati dai soggetti consorziati.

Le candidature, una per ciascun consorziato, vengono comunicate al Presidente, che provvede a raccoglierle ed a renderle note ai membri dell'Assemblea almeno 10 giorni prima della seduta nella quale si svolgeranno le votazioni. L'elezione da parte dell'Assemblea avviene procedendo ad una votazione a scrutinio segreto in cui ogni membro dell'Assemblea, presente in qualità di elettore, esprime un numero di preferenze pari alla metà del numero di candidati da eleggere approssimato al primo intero non inferiore. Vengono eletti i candidati che hanno ottenuto almeno il quorum del 20% del totale delle preferenze esprimibili arrotondato per difetto. Se il numero dei candidati che hanno ottenuto il quorum è inferiore al numero di candidati da eleggere la votazione viene ripetuta con le stesse regole fino al completamento del gruppo. A parità di voti viene eletto il più anziano di età. I membri così eletti e quelli designati da CNR e MIUR vengono sottoposti alla nomina dell'Assemblea che si esprime con una votazione a scrutinio segreto. Essi risultano nominati se

l'Assemblea approva i loro nominativi con voti favorevoli pari ad almeno 2/3 dei presenti.

Ogni componente del Consiglio di Amministrazione viene nominato per un triennio ed è rinominabile per una sola volta consecutiva.

Il Consiglio di Amministrazione scade in corrispondenza alla data fissata per l'Assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio consuntivo relativo all'ultimo esercizio in corso nell'ambito del triennio di riferimento.

La carica di Consigliere di Amministrazione è incompatibile con il ruolo di delegato di soggetto consorziato nell'Assemblea nonché con l'appartenenza al Consiglio Scientifico del CNISM.

Se vengono a mancare o decadono uno o più membri del Consiglio di Amministrazione, la prima Assemblea, convocata, alternativamente, per l'approvazione del bilancio preventivo o consuntivo, ai sensi dell'art. 10 dello Statuto, provvede al reintegro dei membri mancanti secondo le disposizioni del presente regolamento.

Qualora, per dimissioni o per altre cause, il numero dei membri in carica divenga inferiore a 4, l'intero Consiglio s'intende cessato e l'Assemblea deve essere convocata senza indugio per la nomina dell'intero Consiglio.

I membri del Consiglio di Amministrazione decadono automaticamente in caso di assenza da cinque riunioni consecutive.

Il consiglio di Amministrazione è convocato e presieduto dal Presidente o, in caso di assenza o di impedimento, dal Vice-Presidente del Consorzio, oppure in caso di assenza o impedimento di entrambi dal Consigliere più anziano di età. E' convocato di norma prima di ogni riunione dell'Assemblea, nonché ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, mediante la comunicazione scritta contenente la data, l'ora, la sede e l'ordine del giorno, da inviarsi almeno sette giorni prima della data della riunione.

La convocazione può essere fatta anche mediante telefax, o messaggio di posta elettronica.

È ammessa altresì la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano con la modalità della audio-video e tele conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, nonché ricevere e visionare i documenti; verificandosi tali presupposti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione delle delibere e del relativo verbale.

In caso di urgenza il Consiglio di Amministrazione può essere convocato 3 giorni prima della data della riunione, a mezzo telefax o posta elettronica.

La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto è possibile purché sia assicurata la partecipazione alla decisione e l'adeguata informazione a ciascuno avente diritto.

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione da parte della maggioranza degli aventi diritto.

La decisione si intende formata nel momento in cui pervengano presso la sede consortile indirizzate al Presidente pro tempore le risposte di tutti gli aventi diritto.

Il Presidente in carica informato provvede a comunicare l'esito della decisione ai componenti del Amministratori ed ai componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, indicando:

- i favorevoli, contrari o astenuti;

- la data in cui si è formata la decisione;

e trasmettendo loro una sintesi delle eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all'argomento oggetto della decisione, se richiesto dagli interessati.

Le decisioni così adottate devono essere trascritte senza indugio nell'apposito libro consortile. La relativa documentazione è conservata agli atti.

Il Presidente, in caso di urgenza e necessità, può adottare provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione preferibilmente previa consultazione, anche mediante telecomunicazione, dei componenti.

In tal caso i provvedimenti stessi sono sottoposti a ratifica del Consiglio di Amministrazione nella prima adunanza successiva.

Ai fini dell'elaborazione del piano triennale e dei suoi periodici aggiornamenti, nonché dell'adozione delle deliberazioni sulle iniziative scientifiche in esecuzione del piano triennale stesso, il CdA acquisisce preventivamente il parere del Consiglio Scientifico.

Il Presidente della seduta può consultare esperti ed eventualmente chiamarli a riferire al Consiglio di

Amministrazione, quando ve ne sia la necessità.

All'inizio di ogni seduta, il Presidente nomina il Segretario anche al di fuori dei membri del Consiglio di Amministrazione.

Le delibere del Consiglio di Amministrazione, approvate seduta stante, sono numerate cronologicamente e trascritte su apposito libro, firmate dal Presidente della seduta e dal Segretario.

I verbali delle riunioni del CdA sono redatti dal Segretario e sono approvati, di norma, nella seduta successiva. I verbali, sottoscritti dal Presidente e dal Segretario, sono raccolti cronologicamente su apposito libro.

Ai componenti del Consiglio di Amministrazione è corrisposto il rimborso delle spese di partecipazione ed un gettone di presenza stabilito annualmente dall'Assemblea.

Al Segretario è corrisposto il rimborso delle spese di partecipazione.

ART. 3

Presidente e Vice-Presidente

Il Presidente ed il vice-Presidente sono nominati ed operano ai sensi di quanto disposto dall'art. 11 dello Statuto.

Il Presidente del Consorzio è designato dall'Assemblea con votazione a scrutinio segreto tra i candidati indicati dai soggetti consorziati. Le candidature vengono formulate dai rappresentanti dei Soggetti consorziati, non più di una per ciascun consorziato, e comunicate al Presidente in carica che avrà il compito di compilare un elenco delle candidature espresse e di inviarlo ai membri dell'Assemblea almeno 10 giorni prima della seduta nella quale si svolgeranno le votazioni. Ogni membro dell'Assemblea ha diritto ad esprimere una sola preferenza. Ai sensi dell'art.10 dello Statuto, per la designazione del Presidente è necessario il voto favorevole dei 2/3 dei membri presenti.

La carica di Presidente è incompatibile con il ruolo di rappresentante di soggetto consorziato nell'Assemblea nonché con l'appartenenza al Consiglio Scientifico del CNISM.

Il Presidente dell'Assemblea comunica al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca l'esito delle votazioni ed il nominativo del designato. Il Presidente è nominato con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, ai sensi dell'articolo 11 dello Statuto. Qualora, al momento della nomina, il Presidente ricoprisse la carica di membro del Consiglio di Amministrazione dovrà dimettersi da tale carica e l'Assemblea provvederà, nella prima seduta utile, alla nomina del suo sostituto.

Il Presidente resta in carica per tre anni e non è rinominabile per più di un triennio consecutivo.

Al Presidente è corrisposto il rimborso delle spese di partecipazione ed un'indennità di carica determinata annualmente dall'Assemblea.

Il Vice-Presidente è nominato dall'Assemblea tra i membri del Consiglio di Amministrazione tramite votazione a scrutinio segreto, nella quale ciascun votante esprime una sola preferenza. Risulta eletto Vice-Presidente il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti, in caso di parità di voti viene nominato il più anziano di età.

Al Vice-Presidente è corrisposto il rimborso delle spese di partecipazione ed un'indennità di carica determinata annualmente dall'Assemblea.

ART. 4

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori è costituito ed opera ai sensi di quanto disposto dall'art.13 dello Statuto.

Il Collegio è nominato per un triennio dall'Assemblea dei Consorziati

La nomina del Collegio da parte dell'Assemblea avviene con votazione a scrutinio palese tra i candidati eletti tra quelli all'uopo indicati dai soggetti consorziati.

Le candidature, non più di una per ciascun consorziato, vengono comunicate al Presidente in carica, che provvede a raccoglierle ed a renderle note ai membri dell'Assemblea almeno 10 giorni prima della seduta nella quale si svolgeranno le votazioni. L'elezione da parte dell'Assemblea avviene procedendo ad una

votazione a scrutinio segreto in cui ogni membro dell'Assemblea presente in qualità di elettore esprime un numero di preferenze pari alla metà del numero di candidati da eleggere approssimato al primo intero non inferiore. Vengono eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti.

I membri così eletti, oltre a quello designato dal MIUR, vengono sottoposti alla nomina dell'Assemblea che si esprime con una votazione a scrutinio palese. Essi risultano nominati se l'Assemblea approva i loro nominativi con il voto favorevole di almeno 2/3 dei presenti.

Il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti è nominato dall'Assemblea tra i componenti del collegio, tramite votazione a scrutinio segreto nella quale ciascun votante esprime una sola preferenza. Risulta eletto Presidente del Collegio dei Revisori il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti, in caso di parità di voti viene designato il più anziano di età

I membri del Collegio dei Revisori dei Conti decadono automaticamente in caso di assenza da tre riunioni consecutive del Collegio.

Il Collegio provvede al riscontro degli atti di gestione, accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili, esamina il bilancio di previsione, le relative variazioni ed il conto consuntivo, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa.

Di ogni verifica e controllo, nonché delle risultanze dell'esame collegiale dei bilanci preventivi e dei conti consuntivi è redatto apposito verbale.

La relazione al bilancio di previsione deve contenere il parere sull'attendibilità e ragionevolezza delle valutazioni operate dagli Amministratori.

Nella relazione al bilancio consuntivo il Collegio dei Revisori dei Conti deve attestare:

- a) l'esistenza delle attività e passività e la loro corretta esposizione in bilancio, nonché l'adeguatezza e la correttezza dei criteri contabili utilizzati e la ragionevolezza delle stime effettuate dagli Amministratori;
- b) la rispondenza alle scritture contabili dei risultati finanziari, economici e patrimoniali della gestione;
- c) la chiarezza del bilancio e la sua capacità ad esprimere e rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico;
- d) la corretta applicazione delle norme di amministrazione e contabilità e di quelle fiscali.

La mancata certificazione del bilancio deve essere adeguatamente motivata.

Ai componenti del Collegio dei Revisori dei Conti è corrisposto il rimborso delle spese di partecipazione ed un emolumento stabilito annualmente dall'Assemblea.

ART. 5

Norme Transitorie

La durata triennale del mandato dei membri del CdA e del Presidente non si applica per il perdurare della fase transitoria, così come non si applica la norma di incompatibilità tra la carica di membro del CdA e quella di rappresentante di socio consorziato nell'Assemblea.

Il termine della fase transitoria è deliberato dall'Assemblea, comunque non oltre la data di riconoscimento della personalità giuridica.